

SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

**Relazione illustrativa della scelta della modalità di
gestione del servizio pubblico locale
(d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi
1 e 2)**

INTRODUZIONE

GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, n. 201 art. 14 E DAL PREVIGENTE ART. 34, CO. 20, DEL D.L. 18 OTTOBRE 2012

Il recente D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, all'articolo 14 comma 3 è prevista, riguardo alla scelta della modalità di gestione di un servizio, la redazione di una relazione in capo all'ente affidante i cui contenuti sono meglio descritti nella seguente Sezione A "Normativa di riferimento". Il suddetto Decreto ha inoltre abrogato l'art. 34, co. 20, del d.l. 18 ottobre 2012 n.179 che prevedeva la redazione di un'apposita relazione "...che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste", Per la redazione della relazione art.34, co. 20, del d.l. 18 ottobre 2012 n.179 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha predisposto uno schema tipo per facilitare la compilazione ed un Vademecum. Si precisa come nota metodologica che nel redigere la presente relazione si è voluto comunque uniformare la presente relazione allo schema tipo predisposto dal Ministero e relativo Vademecum integrando le novità previste dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201. In particolare nel suddetto Vademecum si evidenzia che la scelta della modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve perseguire, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi:

- conformità ai requisiti previsti dalla disciplina europea;
- efficacia rispetto alle finalità di interesse generale degli enti territoriali;
- efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- qualità del servizio.

E' dunque in riferimento a tali obiettivi che viene predisposta la presente Relazione al fine di motivare le proprie decisioni e per garantirne la coerenza rispetto alla disciplina europea. In ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 art. 31, la relazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

Si desidera precisare che contestualmente la presente relazione assolve alla funzione di cui all'art. 5.1 del d. lgs. n. 175/2016.

Il Comune di Levanto aveva a suo tempo costituito un'Azienda speciale, denominata Azienda speciale servizi di Levanto, in forza della Delibera del Consiglio comunale n. 5, in data 8-2-1988. L'Azienda speciale gestiva i seguenti servizi pubblici locali di rilevanza economica:

- aree di sosta e parcheggi a pagamento, anche con le funzioni degli ausiliari del traffico, in forza della deliberazione di Giunta Comunale N. 192/2009 e delle conseguenti convenzioni, l'ultima delle quali in scadenza al 31 dicembre 2010;
- stabilimenti balneari pubblici, spiagge pubbliche attrezzate, porto, gestione di ormeggi, come da relative concessioni demaniali marittime.

Con deliberazione n. 105 del 29/12/2010, il Consiglio comunale ha previsto la trasformazione dell'Azienda in società di capitali, ai sensi dell'art. 115 del d. lgs. n. 267/2000, comportante l'assunzione da parte del Comune della qualità di socio unico, seguita immediatamente da una procedura di gara ad evidenza pubblica per la selezione di un socio privato "operativo" destinato ad assumere almeno il 40% delle quote ed a svolgere direttamente, quale prestazione accessoria al suo status di socio, le attività di servizio intestate alla società. In tal modo, si realizzava l'affidamento previsto dall'allora vigente art. 23-bis.2, lett. b) del d. l. n. 112/2008: «a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi [comunitari ed inerenti ai contratti pubblici], le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento»; L'operazione veniva attuata, date le dimensioni dell'Azienda e del servizio, mediante il ricorso alla forma della società a responsabilità limitata, denominata "Levante Multiservizi", con partecipazione del socio privato al 40%, onde massimizzare il ricavo derivante dalla cessione delle quote, garantendo al Comune la maggioranza nell'ambito della nuova società. Con il medesimo provvedimento veniva quindi disposto l'affidamento alla costituenda società dei servizi dianzi indicati, già svolti dall'Azienda speciale, disponendo nel contempo lo svolgimento della gara cd. "a doppio oggetto" per la scelta del socio privato e per le migliori modalità di svolgimento dei servizi da parte del

medesimo, nel quadro delle prestazioni accessorie di sua competenza. La durata dell'affidamento alla costituenda società dei predetti servizi, e dei correlativi contratti di servizio veniva determinata al termine dell'anno 2015. In esecuzione della citata deliberazione consiliare n. 105/2010 è stata quindi indetta apposita gara ad evidenza pubblica, con cui il 40% delle quote della s.r.l. "Levante Multiservizi" è stato ceduto, ai sensi dell'art. 23-bis del d. l. n. 112/2008, ad un socio privato operativo gravato delle prestazioni accessorie inerenti allo svolgimento dei servizi affidati alla società, con scadenza 31.12.2015. Nella gara veniva previsto che, dopo il 31-12-2015, il Comune avrebbe potuto indire nuova gara per la scelta del socio privato, con obbligo dell'aggiudicatario della prima gara a cedere le proprie quote al Comune o al nuovo aggiudicatario, dietro corrispettivo calcolato in base al patrimonio netto contabile della Società, con possibilità di pagamento entro mesi sei dall'aggiudicazione definitiva della nuova gara. Con deliberazione n. 2 del 28.03.2015, il Consiglio comunale, nell'approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 1 commi 611 e ss. della legge 190/2014, formulava l'indirizzo finalizzato al mantenimento della Società Levante Multiservizi s.r.l. quale società a partecipazione mista pubblica e privata per la gestione di servizi pubblici a rilevanza economica. Si è dunque svolta la nuova gara pubblica a doppio oggetto per la ri-assegnazione competitiva della quota di minoranza, pari al 40%, della società, con contestuale affidamento dei servizi (doppio oggetto). Tale procedura è stata regolarmente aggiudicata ed ha quindi dato luogo ad un nuovo periodo di gestione del servizio nelle forme della società mista, con scadenza al 31-12-2020. Confermato nuovamente l'indirizzo politico al mantenimento della Società nel 2021 si è svolta la terza gara con scadenza dell'affidamento in data 31/12/2024. Attualmente il Comune intende mantenere il predetto assetto organizzativo della società e dei servizi di cui trattasi, dunque, si appresta ad indire e svolgere, per la quarta volta, la gara a doppio oggetto volta all'individuazione del socio privato e delle condizioni di svolgimento dei servizi affidati alla società mista. Con la presente relazione si intende dunque dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo posti a fondamento della decisione del Comune circa l'affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata - previa una nuova gara a doppio oggetto per la riassegnazione delle quote a socio privato e, con essa, la rideterminazione concorrenziale delle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché la corrispondente assegnazione (sempre competitiva) delle concessioni demaniali accessorie, in forma di licenza, per la prevista durata della partecipazione privata - dei seguenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, fino al 31 dicembre 2029:

- gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel territorio del Comune di Levanto, comprensivo della progressiva sostituzione/integrazione degli attuali strumenti di controllo della sosta (17 parcometri), servizio di manutenzione, controllo e vigilanza sugli stessi;
- servizio di rilascio agli aventi diritto dei contrassegni per la sosta dei veicoli nelle Vie e Piazze del centro cittadino soggette a limitazione (orari/utenti) e/o a pagamento;
- gestione di stabilimenti balneari pubblici, gestione della spiaggia libera attrezzata, gestione delle aree portuali, gestione di ormeggi, come da concessioni demaniali marittime:
 - 1/2007 La Pietra - diportisti "Ass. Marinara";
 - 1/2009 Area nautica Vallesanta;
 - 2/2007 Stabilimento Minetti;
 - 3/2007 Stabilimento Casino';
 - 1/2010 struttura Portacanoè lato dx torrente Cantarana;
 - 10/2009 Specchio acqueo Vallesanta;
 - 1/2021 Spiaggia libera attrezzata.

La soluzione organizzativa qui prescelta consente di assorbire anche le concessioni demaniali marittime entro la gara pubblica a doppio oggetto e, così, di mantenerle in ogni caso in capo alla società mista, impregiudicata la sorte di esse, secondo legge, al termine del nuovo periodo di affidamento conseguente all'odierna gara pubblica.

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> - Stabilimenti balneari pubblici, spiaggia libera attrezzata, gestione delle aree portuali, gestione di ormeggi, come da concessioni demaniali marittime - Servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel territorio del Comune di Levanto, comprensivo della progressiva sostituzione/integrazione degli attuali strumenti di controllo della sosta (17 parcometri), servizio di manutenzione, controllo e vigilanza sugli stessi. - Servizio di rilascio agli aventi diritto dei contrassegni per la sosta dei veicoli nelle Vie e Piazze del centro cittadino soggette a limitazione (orari/utenti) e/o a pagamento
Importo dell'affidamento	€ 6.249.283,00
Ente affidante	COMUNE DI LEVANTO- Piazza Cavour, 1 – 19015 Levanto (Sp) P.I. 00197500119
Tipo di affidamento	Concessione di servizi
Modalità di affidamento	Affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.d. "a doppio oggetto")
<u>*Solo in caso di affidamento <i>in house</i></u>	
Durata dell'affidamento	5 anni a far data dalla stipula dei contratti conseguente all'aggiudicazione
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	<p>COMUNE DI LEVANTO</p> <p>Residenti al 30/06/2024: 5.095 abitanti Presenze turistiche 2023: 147.005 come risultano dal sito REGIONE LIGURIA</p>

Soggetto responsabile della compilazione	
Nominativo:	BARBARA MOGGIA
Ente di riferimento	COMUNE DI LEVANTO
Area/servizio:	Servizio finanziario
Telefono:	018780221
Email	barbara.moggia@comune.levanto.sp.it
Pec	comune.levanto.sp@legalmail.it
Data redazione	05-12-2024

SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1 - Contesto giuridico

Il D.L. 179/2012, all'art. 34, comma 20, prevedeva che "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste". Per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 tale norma è stata abrogata. L'analisi normativa procede quindi sulla base della nuova normativa di riferimento ed in particolare:

ai sensi **dell'art. 3 Principi generali del servizio pubblico locale** - comma 1 "*I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.*" - comma 2 "*L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.*" - comma 3 "*Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva.*"

ai sensi **dell'art. 10 Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà** - comma 1 "*Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.*" - comma 2 "*Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.*" - comma 3 "*Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.*" - comma 4 "*I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.*" - comma 5 "*La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.*"

all'art. 14 Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale - comma 1 "*Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*

a) *affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*

b) *affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;* c) *affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;* d) *limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*" - comma 2 "*Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati*

prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30." - comma 3 "Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni."

all'art. 15 Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica - comma 1 *"Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.*

all'art. 16 Affidamento a società mista - comma 1 *Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società a partecipazione mista pubblico-privata, come disciplinate dal [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#). In tali casi, il socio privato è individuato secondo la procedura di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016](#).*

PRINCIPALI DISPOSIZIONI COMUNITARIE - Libro Verde sui servizi di interesse economico generale - COM (2003) 270 - Principio di concorrenza (richiamato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 199/2012) – Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea art. 106 - Direttiva sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE – Dir.2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 26 febbraio 2014.

A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto

Identificare gli indicatori e gli schemi di atto pubblicati sul portale ANAC – Autorità nazionale anticorruzione ex artt. 7 e 8 del d.lgs. 201/2022 applicabili al servizio in oggetto:

- schema tipo di piano economico finanziario;
- indicatori di qualità dei servizi (per i parcheggi, contemplati dalla disciplina ministeriale).

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 - Caratteristiche del servizio

Costituiscono oggetto dell'affidamento, unitamente alla ri-assegnazione delle quote a socio privato:

- la gestione delle aree portuali ad oggi esistenti nel territorio del Comune di Levanto e, precisamente: l'area portuale in località "La Pietra", lungomare Via G. Semenza; l'area portuale in Località Vallesanta, a sua volta ripartita in:

- Zona "Residenti";
- Zona "Commerciale";
- Zona adibita ad attività sportive;
- Zona adibita ad alaggio e varo imbarcazioni;
- Area magazzini;
- Area banchinata;
- Specchio acqueo;

- la gestione delle aree complementari ai servizi turistico balneari ad oggi esistenti nel territorio del Comune di Levanto e, precisamente:

- Portacanoè lato dx torrente Cantarana;

- la gestione degli stabilimenti balneari comunali ad oggi esistenti nel territorio del Comune di Levanto e precisamente:

- lo stabilimento balneare "Casinò" – sito in Piazza Staglieno;
- lo stabilimento balneare "Minetti" – sito in Via G. Semenza;

- la gestione tecnica della spiaggia libera attrezzata situata nella zona centrale della marina di Levanto e precisamente sotto l'ex sede ferroviaria;

- la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel territorio del Comune di Levanto, comprensivo della progressiva sostituzione/integrazione degli attuali strumenti di controllo della sosta (17 parcometri), servizio di manutenzione, controllo e vigilanza sugli stessi;

- il servizio di rilascio agli aventi diritto dei contrassegni per la sosta dei veicoli nelle Vie e Piazze del centro cittadino soggette a limitazione (orari/utenti) e/o a pagamento.

I criteri posti alla base dello svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, sono quelli della funzionalità, della qualità, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità con gli obiettivi di conseguire la massima soddisfazione dell'utenza ed uno sviluppo generale del contesto economico locale. A questi principi la società concessionaria dovrà sempre attenersi, come meglio specificato negli appositi contratti di servizio.

B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

Dato che la norma in materia fa riferimento agli "obblighi di servizio pubblico e universale", si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi. Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza". La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale". In primis, si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la

prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza. Più nello specifico, gli Stati membri, ove necessario, dovrebbero istituire meccanismi di finanziamento del costo netto, derivante dagli obblighi di servizio universale, qualora sia dimostrato che tali obblighi possono essere assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali condizioni commerciali: infatti, occorre vigilare affinché il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale sia correttamente calcolato e affinché l'eventuale finanziamento comporti distorsioni minime per il mercato e per gli organismi che vi operano e sia compatibile con il disposto degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (ora articoli 107 e 108 della Sezione 2 rubricata "Aiuti concessi dagli Stati" del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (dopo il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007)). In secundis, si puntualizza che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali 7 destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito. Dal punto di vista del consumatore, l'abbordabilità dei prezzi è correlata alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese. Ciò al fine di rendere un determinato servizio pubblico pienamente accessibile e fruibile a tutti gli utenti finali, garantendo altresì un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali. Inoltre, la suddetta Direttiva 2002/22/CE esplicita che la qualità ed il prezzo del servizio sono fattori determinanti in un mercato concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di controllare la qualità del servizio prestato dalle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Al riguardo si puntualizza che non dovrebbero esistere limitazioni per quanto riguarda gli operatori designati ad assumersi la totalità ovvero una parte soltanto degli obblighi di servizio universale. In sintesi, il concetto di servizio pubblico può essere funzionalmente definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due testé citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo. Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità). L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità ed ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

In particolare Il Comune di Levanto per i servizi oggetto di affidamento non ha mai previsto, né prevede compensazioni in favore della società mista e del socio privato ed ha individuato i seguenti obblighi di servizio pubblico e universale che la società affidataria assicura attraverso alti standard quantificativi:

- Universalità: il servizio è garantito per tutti gli utenti e su tutto il territorio ai medesimi standard qualitativi;
- Continuità: disponibilità immediata di tutti i mezzi tecnici-operativi e organizzativi per assicurare la gestione del servizio a far data dall'affidamento;
- Qualità: più alto standard nello svolgimento dei servizi con l'introduzione di prestazioni aggiuntive e modalità di realizzazione dei servizi più adeguate alle esigenze del Comune. L'affidataria persegue l'obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

- Economicità: Il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità. La Società adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi
- Monitoraggio e controllo: gli uffici preposti dell'Ente effettuano un controllo diretto sullo svolgimento del servizio, verificano il rispetto degli obblighi contrattuali attraverso la verifica della reportistica e monitorano il grado di soddisfazione da parte dell'utenza attraverso le segnalazioni.
- Rappresentanza e partecipazione attiva: possibilità per gli utenti di segnalare disservizi e criticità sul territorio, di fare osservazioni sui servizi che gli vengono forniti, produrre memorie e documenti, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. La concessionaria si impegna a dare riscontro alle segnalazioni e proposte dell'utente garantendo risposte chiare e tempestive. Le valutazioni fornite dai clienti e dalle associazioni di categoria saranno utilizzate per la verifica periodica della qualità del servizio.
- Trasparenza e informazione completa: sottoscrizione di un contratto di servizio dove sono specificati tutti i servizi in modo puntuale e chiaro; diritto all'informazione su tutte le attività e le procedure in uso, sia a livello qualitativo che quantitativo ed in particolare a quelle di carattere economico, riguardanti la situazione tariffaria; libero accesso a gli atti aziendali, nel rispetto della normativa vigente. Per gli aspetti relazionali con i cittadini, garantisce l'identificabilità del personale e dei relativi responsabili dei vari settori. Non si prevedono compensazioni economiche a favore del socio privato, che resta gravato del rischio gestionale delle attività svolte dalla società mista.

SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta

“Affidamento a società mista tramite gara a doppio oggetto”.

C. 2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti

La modalità di affidamento individuata è quella della procedura cd a doppio oggetto, ossia dell'affidamento a società mista tra partner pubblici e privati, previa una nuova gara per la riassegnazione delle quote a socio privato e, con essa, la rideterminazione concorrenziale delle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché la corrispondente assegnazione delle concessioni demaniali accessorie, per la prevista durata della partecipazione privata, già utilizzata per il precedente affidamento ora in scadenza. Si tratta di una modalità di affidamento oggi codificata dall'art. 17 del d.lgs. n. 175/2016 s.m.i., sulla scorta della precedente elaborazione giurisprudenziale. Il riferimento europeo è costituito dalla disciplina del partenariato pubblico-privato istituzionale, regolato dal Libro verde del 2003 e dalla Comunicazione interpretativa della CE del 5/2/2008. Ai sensi della citata Comunicazione, corrisponde alla figura comunitaria del partenariato pubblicoprivato l'azienda mista in cui il partner privato sia stato selezionato “nell'ambito di una procedura trasparente e concorrenziale che per oggetto sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto”. Si tratta, in sostanza, di un affidamento frutto, appunto, di una procedura c.d. “a doppio oggetto”. Il mantenimento della forma della società mista consente di coniugare i benefici della gara pubblica per la ricerca concorrenziale sul mercato di un operatore privato idoneamente qualificato, con i benefici di un intenso controllo del Comune sui servizi, reso possibile anche dalla partecipazione nella società. La peculiare organizzazione della società mista di cui trattasi permette di farne una valida alternativa tanto alla mera esternalizzazione, quanto alla gestione diretta. Infatti la gestione dei servizi è affidata al socio privato, al quale viene tuttavia rimborsato solo il mero costo, a valori di mercato. L'utile prodotto viene ripartito in base alle quote di partecipazione. Ciò significa che il modello permette di cogliere i vantaggi della presenza del socio privato, in termini di capacità finanziaria e di capacità ed efficienza operativa (come se il servizio fosse esternalizzato), rendendo tuttavia il Comune compartecipe degli utili (sicché questi non rimangono appannaggio esclusivo del privato, come nel caso dell'esternalizzazione, ed alimentano invece almeno in parte il bilancio comunale).

Nel tempo la società mista di cui trattasi, anche grazie alla sua struttura ed all'assetto impresso ai rapporti con il socio privato, ha gestito i servizi assumendosi il corrispondente rischio imprenditoriale, raggiungendo sempre l'equilibrio ed anzi distribuendo utili dei quali il Comune ha beneficiato. In particolare, negli ultimi tre anni la società ha distribuito i seguenti utili: 2021 € 120.000,00; 2022 € 114.000,00; 2023 € 180.000,00. In questo quadro la società non beneficia di compensazioni economiche da parte del Comune. I principi di buon andamento, economicità ed efficacia appaiono dunque certamente osservati. Infine, ma non da ultimo, il mantenimento della società mista consente di confermare e consolidare l'avviamento che vi è insito, a beneficio anche del Comune quale socio. Si rileva, pertanto, che la prosecuzione nell'esternalizzazione del servizio di cui all'oggetto, costituisce la migliore modalità percorribile per la gestione dei servizi e per il raggiungimento di tutti gli obiettivi di miglioramento dei servizi che l'Amministrazione comunale ha definito nel tempo, anche in ragione della positiva esperienza sin qui avvenuta. Si ritiene quindi, alla luce della positiva esperienza ormai consolidata, di proseguire nella gestione in concessione provvedendo all'individuazione di un nuovo partner privato.

SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

D.1 - Risultati attesi

L'analisi economico-finanziaria che si è tenuta come riferimento della scelta del modello gestionale del servizio, in ragione della positiva esperienza maturata negli anni, ha evidenziato la sostenibilità del modello dell'affidamento di servizi a terzi. L'impostazione della concessione prevede che il rischio operativo sia traslato in capo alla società mista ed al socio privato, anche in ragione del fatto che opera, per taluni servizi, in regime di esclusiva (assenza di altri operatori).

Con questa nuova gara ci si aspetta pertanto un miglioramento della qualità del servizio e di tutti gli obiettivi, compreso il miglioramento della struttura societaria.

D.2 - Comparazione con opzioni alternative

L'opzione alternativa dell'affidamento in house non permetterebbe di beneficiare della concorrenza, trattandosi di servizi per i quali vi è un mercato.

L'opzione alternativa della concessione non consentirebbe al Comune di mantenere appieno il controllo sulla gestione dei servizi, ivi compresi gli aspetti di efficienza economica e di qualità delle prestazioni, assicurato invece dalla posizione di socio maggioritario, con l'ulteriore vantaggio della partecipazione alla distribuzione degli utili.

D.3 Esperienza della gestione precedente

Nel tempo la società mista di cui trattasi, anche grazie alla sua struttura ed all'assetto impresso ai rapporti con il socio privato, ha gestito i servizi assumendosi il corrispondente rischio imprenditoriale, raggiungendo sempre l'equilibrio ed anzi distribuendo utili dei quali il Comune ha beneficiato. In particolare, negli ultimi tre anni la società ha distribuito i seguenti utili: 2021 € 120.000,00; 2022 € 114.000,00; 2023 € 180.000,00. In questo quadro la società non beneficia di compensazioni economiche da parte del Comune. I principi di buon andamento, economicità ed efficacia appaiono dunque certamente osservati.

D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio

La durata quinquennale è giustificata dalla previsione normativa della durata minima di cinque anni per le concessioni demaniali marittime balneari, che sono alla base di una parte (preponderante) dei servizi affidati alla società mista.

SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

E.1 - Piano economico-finanziario

Non si tratta di servizi a rete.

Non di meno è stato predisposto un piano economico-finanziario, anche in considerazione dello schema a tal fine previsto dalla disciplina ministeriale di attuazione degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 201/2022 recante la nuova disciplina dei servizi pubblici locali.

E.2 - Monitoraggio

Il monitoraggio viene regolamentato nei contratti di servizio.